

## **Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017**

**Approvazione del Programma di misure, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, relative alla definizione di strategie per l'ambiente marino. (17A07943)**

*in Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2017, n. 274*

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare»;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante «Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante «Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino», ove sono individuate le azioni strategiche in materia di ambiente marino da realizzare nell'ambito della regione del Mar Mediterraneo e relative sottoregioni, e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 4 del citato decreto legislativo n. 190 del 2010, il quale dispone che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita la funzione di Autorita' competente per il coordinamento delle attivita' previste dal medesimo decreto e che per l'esercizio di tale attivita' si avvale di un apposito Comitato tecnico;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2010, il quale prevede che «il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, elabora uno o piu' programmi di misure finalizzati a conseguire o mantenere un buono stato ambientale»;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 190 del 2010, il quale prevede che «i programmi di misure di cui al comma 1, elaborati nel rispetto delle competenze istituzionali previste dalla legge, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Unificata»;

Visto l'art. 12, comma 9, del decreto legislativo n. 190 del 2010, il quale prevede che «il Ministero dell'ambiente comunica alla commissione europea ed agli Stati membri che condividono con l'Italia la stessa regione o sottoregione marina, i programmi di misure di cui al comma 1 entro il 31 marzo 2016»;

Visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2010, il quale prevede che «Il Ministero dell'ambiente assicura, con adeguate modalita' operative, incluso l'uso del proprio sito internet, che siano tempestivamente redatte, pubblicate e sottoposte alle osservazioni del pubblico, anche in forma sintetica, informazioni relative ai programmi di misure»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 luglio 2014, n. 142, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione»;

Visto il decreto GAB-2011-0000160 del 21 ottobre 2011, con il quale e' stato istituito il Comitato tecnico, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014, con il quale sono stati determinati i requisiti del buono stato ambientale per le acque marine e definiti i traguardi ambientali al fine di conseguire il buono stato ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2015, con il quale sono stati determinati gli indicatori associati ai traguardi ambientali e i programmi di monitoraggio;

Vista la nota prot. n. 9847 dell'11 agosto 2016 con la quale il Dipartimento per le Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha richiesto informazioni per il riscontro al caso EU Pilot n. 8673/16/ENVI;

Vista la nota prot. n. 20766/GAB del 3 ottobre 2016 con la quale, in riscontro al caso EU Pilot n. 8673/16/ENV, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha fornito adeguati elementi di approfondimento e di chiarimento in relazione al percorso di approvazione delle proposte relative al Programma di misure;

Vista la comunicazione di archiviazione del caso EU Pilot n. 8673/16/ENV trasmessa con nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - DPE n. 14829 P-4.22.17.4.5 del 29 dicembre 2016;

Visto il documento concernente la proposta del Programma di misure, predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il supporto tecnico dell'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) e con il coinvolgimento e la condivisione di tutte le amministrazioni centrali, delle amministrazioni regionali, nonche' con il supporto tecnico di Unioncamere;

Considerato che la proposta del Programma di misure e' stata sottoposta nella riunione del 16 settembre 2016 al Comitato tecnico, che ne ha condiviso i contenuti;

Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in collaborazione con l'ISPRA, ha provveduto, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 190 del 2010, a rendere disponibili tutte le informazioni inerenti il Programma di misure, attraverso la pubblicazione su sito web appositamente dedicato, affinche' tali informazioni fossero sottoposte alle osservazioni del pubblico;

Vista la nota della Direzione per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 24241/PNM del 18 novembre 2016, con la quale e' stata richiesta all'ISPRA, a conclusione del processo di predisposizione del Programma di misure, la trasmissione della relativa documentazione alla Commissione europea per adempiere al dovuto obbligo di reporting;

Vista la nota prot. n. 69412 del 30 novembre 2016, con la quale l'ISPRA ha notificato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di aver effettuato la trasmissione dei report relativo al Programma di misure alla Commissione europea mediante il sistema Reportnet, gestito dalla Agenzia per l'ambiente europea (EEA);

Rilevato pertanto che e' necessario procedere, nel rispetto dei

criteri e delle prescrizioni normative sopra citate, a definire il Programma di misure finalizzato a conseguire o mantenere un buono stato ambientale;

Visto il parere della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo. 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 2 febbraio 2017;

Viste le modificazioni apportate al citato Programma di misure in accoglimento delle proposte emendative formulate nel parere della Conferenza Unificata del 2 febbraio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

#### **Art. 1**

##### **Approvazione del Programma di misure**

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, e' approvato il Programma di misure finalizzato a conseguire o mantenere un buono stato ambientale, di cui all'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.